SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 226**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 settembre 1988, n. 412.

Elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di elevare i limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988, considerate le attuali tendenze dei mercati monetari e finanziari in Italia ed all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1988, n. 79, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1988, n. 348, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1988, è stabilito in lire 55.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 265.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 13

88G0475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso:

Articolo unico

Gli articoli da 107 a 116, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 107. — Nell'Università degli studi di Perugia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

endocrinologia e malattie del ricambio;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia e venereologia;
medicina interna;
cardiologia;
psichiatria;
igiene e medicina preventiva;
radiologia;
microbiologia e virologia;
neurologia;
otorinolaringoiatria;
oftalmologia;
odontostomatologia;
medicina nucleare;
anestesia e rianimazione;
gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

ginecologia ed ostetricia;
clinica pediatrica;
chirurgia;
urologia;
scienza dell'alimentazione;
le scuole in endocrinologia e malattie del ricambio;
dermatologia e venereologia;
igiene e medicina preventiva;
radiologia;
microbiologia e virologia;
scienza dell'alimentazione sono articolate in indirizzi.

Art. 108. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub conditione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 109. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando. La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 110. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 111. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 115. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 112. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 113. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 114. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 115. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 116. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli della facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 117. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 118. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 119. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 120. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 121. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 122 (*Norma transitoria*). — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 107 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 269

88A3823

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 641, gli articoli da 159 a 170, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna sono soppressi.

Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 641, gli articoli da 171 a 183, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 124 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in medicina interna (articolata in due indirizzi) ed in neurologia.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 125. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna e indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 126. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 127. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 128. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 129. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;

b) metodologia clinica;

c) patologia sistematica;

d) clinica e terapia;

e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina d'urgenza);

f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 130. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:

medicina delle comunità;
farmacologia;
microbiologia;
patologia molecolare (basi biologiche);
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

b) Metodologia clinica:

metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:

malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:

terapia medica;
medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:

fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:

elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 131. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):

medicina delle comunità	ore	30
microbiologia.	»	40
patologia molecolare (basi biologiche)	»	30
anatomia e istologia patologica . .	»	50
patologia clinica	»	50

Metodologia clinica (ore 100):
metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 100):
medicina interna . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° *Anno:*

Propedeutica clinica (ore 30):
farmacologia . . . . ore 30

Metodologia clinica (ore 50):
metodologia clinica . . . . » 50

Patologia sistematica (ore 270):
malattie infettive. . . . . » 40
ematologia . . . . » 30
allergologia e immunologia clinica . » 30
reumatologia . . . . » 20
gastroenterologia. . . . . » 40
endocrinologia . . . . » 40
malattie del ricambio . . . . » 30
cardiologia . . . . » 40

Clinica e terapia (ore 50):
medicina interna. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno:*

Propedeutica clinica (ore 30):
farmacologia . . . . ore 30

Patologia sistematica (ore 210):
cardiologia . . . . » 40
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 40
nefrologia. . . . . » 50
neurologia . . . . » 50
medicina psicosomatica e psichiatrica » 30

Clinica e terapia (ore 160):
medicina interna. . . . . » 90
terapia medica . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):
metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):
medicina interna. . . . . » 250
terapia medica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno* - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):
metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):
medicina interna. . . . . » 250
terapia medica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):
metodologia clinica . . . . ore 50

Clinica e terapia (ore 150):
medicina interna. . . . . » 100
terapia medica . . . . » 50

Medicina d'urgenza (ore 200):
medicina d'urgenza . . . . » 100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno* - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):
metodologia clinica . . . . ore 40

Clinica e terapia (ore 80):
medicina interna. . . . . » 60
terapia medica . . . . » 20

Medicina d'urgenza (ore 180):
medicina d'urgenza . . . . » 100
tecniche di rianimazione . . . . » 50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria. . . . . » 30

Traumatologia (ore 100):
elementi di traumatologia . . . . . . » 50
emergenza in traumatologia . . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 132. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia);

ecocardiografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia;

corsia di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Art. 133. — La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche è obbligatoria.

Ai fini della frequenza ai corsi ed alle attività pratiche va anche riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 134. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 135. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 136. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 137. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 138. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 139. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:
neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 140. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	»	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 141. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori dell'istituto.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 168

88A3824

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 297 a 306 relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 255 a 260, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, che muta denominazione in microbiologia e virologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 244 a 248, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia che muta denominazione in ortopedia e traumatologia, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli 242 e 243, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.

Art. 5.

Dopo l'art. 295 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole suddette.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 296. — E' istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel S.S.N.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 297. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 298. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 299. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 300. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;

b) epidemiologia e prevenzione;

c) metodologie diagnostiche di laboratorio;

d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 301. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi:

batteriologia medica;

virologia medica;

parassitologia e micologia medica;

immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;

medicina delle comunità;

legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:

tecniche batteriologiche;

tecniche virologiche;

tecniche parassitologiche e micologiche;

tecniche immunologiche.

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:

clinica delle malattie infettive;

terapia delle malattie infettive;

malattie tropicali e subtropicali;

metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 302. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica.	ore	50
virologia medica	»	50
parassitologia e micologia medica. .	»	50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive . . . . ore 70

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive. . . . . » 180

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive ore 50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche . . . . » 60

tecniche virologiche . . . . » 80

tecniche parassitologiche e micologiche . . . . » 60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità . . . . ore 40

legislazione sanitaria delle malattie infettive. . . . . » 20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche. . . . . » 80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive . . . . » 260

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive . . . . ore 300

terapia delle malattie infettive . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 303. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di malattie infettive presso l'ospedale «Ascoli-Tomaselli» quarantacinque posti letto; divisione seconda malattie infettive U.S.L. 34 (presidio ospedaliero Garibaldi) quarantadue posti letto; divisione malattie infettive U.S.L. trentacinque (presidio ospedaliero Vittorio Emanuele) venti posti letto;

ambulatorio multizonale per la diagnostica precoce e prevenzione delle malattie infettive sito all'istituto di malattie infettive presso l'ospedale «Ascoli-Tomaselli»;

laboratori di batteriologia medica, virologia medica, parassitologia e micologia medica, immunologia, presso l'ente ospedaliero «Ascoli-Tomaselli».

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 304. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;

b) tecniche microbiologiche e virologiche;

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 305. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 306. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 307. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 308. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;

b) batteriologia;

c) virologia;

d) micologia;

e) parassitologia;

f) immunologia;

g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;

h) agenti antimicrobici;

i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;

l) ecologia microbica;

m) microbiologia clinica;

n) microbiologia applicata;

o) tecniche microbiologiche.

Art. 309. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:
statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:
citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:
virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:
micologia generale;
micologia speciale.

e) Parassitologia:
parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:
immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:
controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:
disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:
micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:
microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:
epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:
biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 310. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):

statistica ed epidemiologia	ore	30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi	»	50
strumentazione di laboratorio	»	20

Batteriologia (ore 210):

citologia e fisiologia batterica	»	60
genetica batterica	»	50
batteriologia speciale	»	100

Virologia (ore 60):

virologia generale . . . . ore 60

Micologia (ore 30):

micologia generale. . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Batteriologia (ore 150):

batteriologia speciale . . . . ore 150

Virologia (ore 100):

virologia speciale . . . . » 100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia. . . . . » 20

protozoologia . . . . » 30

Immunologia (ore 50):

immunologia . . . . » 50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

controllo microbiologico degli alimenti . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):

immunoprofilassi ed immunoterapia ore 50

Agenti antimicrobici (ore 70):

disinfettanti e chemioterapici. . . . . » 70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive » 50

microbiologia clinica . . . . » 200

Micologia (ore 30):

micologia speciale . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica . . . . ore 200

criteri generali per la terapia antimicrobica . . . . » 50

Agenti antimicrobici (ore 100):

antibiotici e antivirali. . . . . » 100

Immunologia (ore 50):

sierologia . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente . . . . ore 50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

micrometodi in microbiologia clinica » 50

Ecologia microbica (ore 50):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. » 50

Microbiologia applicata (ore 50):

biotecnologie . . . . » 50

Tecniche microbiologiche (ore 200):

tecniche batteriologiche . . . . » 150

tecniche immunologiche e sierologiche » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

automazione e computerizzazione in microbiologia clinica . . . . ore 50

Microbiologia applicata (ore 70):

microbiologia industriale . . . . » 70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici . . . . » 20

tecniche virologiche . . . . » 100

tecniche micologiche . . . . » 30

tecniche parassitologiche . . . . » 30

Ecologia microbica (ore 100):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 311. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: microbiologica, virologica, parassitologica e micologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 312. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla riabilitazione, alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 313. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tredici per ciascun anno di corso, per un totale di sessantacinque specializzandi.

Art. 314. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 315. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 316. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomatematica;

c) diagnostica;

d) medicina interna;

e) chirurgia generale;

f) ortopedia;

g) traumatologia;

h) tecnica operatoria;

i) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 317. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:
informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica.

c) Diagnostica:
diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica.

d) Medicina interna:
reumatologia;
neurologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione.

f) Ortopedia:
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:
traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:
tecnica operatoria;
microchirurgia.

i) Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 318. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia	ore	50
istologia ed embriologia	»	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomatematica (ore 50):
informatica biomedica . . . . ore 50
Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50
Chirurgia generale (ore 40):
anestesiologia e rianimazione . . . . » 40
Ortopedia (ore 80):
ortopedia . . . . » 80
Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):
concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):
immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20
Meccanica e biomatematica (ore 70):
bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40
Diagnostica (ore 80):
diagnostica per immagini . . . . » 50
anatomia e istologia patologica . . . » 30
Medicina interna (ore 20):
reumatologia . . . . » 20
Chirurgia generale (ore 40):
chirurgia generale . . . . » 40
Ortopedia (ore 50):
ortopedia . . . . » 50
Tecnica operatoria (ore 70):
tecnica operatoria . . . . » 70
Medicina legale (ore 30):
medicina legale » 15
medicina delle assicurazioni » 15

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):
neurologia . . . . ore 30
Chirurgia generale (ore 90):
chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50
Ortopedia (ore 130):
ortopedia . . . . » 50
deformità congenite . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50
Traumatologia (ore 100):
traumatologia generale . . . . ore 25
neurotraumatologia . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25
traumatologia degli arti . . . . » 25
Tecnica operatoria (ore 50):
tecnica operatoria . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica (ore 20):
medicina nucleare . . . . ore 20
Chirurgia generale (ore 40):
chirurgia d'urgenza . . . . » 40
Ortopedia (ore 120):
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60
Traumatologia (ore 100):
traumatologia degli arti . . . . » 60
trattamento del politraumatizzato . . » 40
Tecnica operatoria (ore 120):
tecnica operatoria . . . . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Medicina interna (ore 60):
medicina fisica e riabilitazione . . . . ore 60
Ortopedia (ore 100):
ortopedia . . . . » 50
chirurgia della mano . . . . » 50
Traumatologia (ore 120):
traumatologia del lavoro . . . . » 30
traumatologia della strada . . . . . . » 30
traumatologia dello sport . . . . » 30
traumatologia della mano . . . . . . » 30
Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 50
microchirurgia . . . . » 50
Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):
infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 319. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza, ambulatorio, sale gessi e sale operatorie dell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'Università di Catania.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 320. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 321. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 322. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 323. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 324. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area clinica;

d) area diagnostica;

e) area terapeutica;

f) area delle scienze correlate;

g) area medico legale e sociale.

Art. 325. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia istologia ed embriologia;

fisiologia.

c) Area clinica:

patologia ORL e cervico-facciale;

patologia e clinica ORL e cervico-facciale;

ORL pediatrica;

audiologia;

foniatria.

d) Area diagnostica:

semeiotica ORL;

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica;

otoneurologia;

audiometria.

e) Area terapeuticsa:

terapia medica;

tecniche operatorie otologiche;

tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;

tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;

chirurgia plastica;

tracheobroncoscopia;

anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:

neuropatologia;

oculistica;

radiologia;

pediatria.

g) Area medico legale e sociale:

medicina legale e infortunistica;

ORL preventiva e sociale.

Art. 326. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):		
informatica medica e strumentazione biomedica	ore	50
Scienze basiche biologiche (ore 50):		
anatomia istologia ed embriologia	»	30
fisiologia	»	20
Clinica (ore 100):		
patologia ORL e cervico-facciale	»	100
Diagnostica (ore 200):		
semeiotica ORL	»	175
anatomia e istologia patologica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Clinica (ore 200):		
patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	200
Diagnostica (ore 100):		
otoneurologia	»	30
patologia clinica	»	30
audiometria.	»	40
Terapeutica (ore 100):		
tracheobroncoscopia	»	50
anestesiologia.	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Clinica (ore 200):		
patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	100
audiologia	»	50
foniatria	»	25
ORL pediatrica	»	25
Terapeutica (ore 150):		
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali.	»	100
terapia medica	»	50
Scienze correlate (ore 50):		
oculistica	»	20
radiologia.	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):		
tecniche operatorie otologiche	ore	175
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali	»	150
chirurgia plastica	»	25
Scienze correlate (ore 25):		
neuropatologia	»	15
pediatria	»	10
Medico-legale e sociale (ore 25):		
medicina legale e infortunistica	»	10
ORL preventiva e sociale	»	15
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 327. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti:

laboratori di: analisi, audiometria, foniatria, otoneurologia, allergologia, oncologia, informatica, biblioteca (tutti nell'istituto di otorinolaringoiatria);

ambulatori - day hospital: medicheria, ORL;

reparti di degenza dell'istituto di otorinolaringoiatria (area clinica, diagnostica, terapeutica, medico legale e sociale).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 172

88A3825

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 settembre 1988.

Autorizzazione al Mediocredito del Trentino-Alto Adige - Sezione autonoma credito agrario di miglioramento, ad estendere la propria competenza in materia di credito agrario alle province limitrofe di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtù della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760 e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Visto il decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con il quale sono stati determinati i criteri e le condizioni per l'attuazione della provvidenza legislativa;

Vista l'istanza avanzata dal Mediocredito del Trentino-Alto Adige - sezione autonoma credito agrario di miglioramento, diretta ad ottenere, ai sensi della citata legge n. 646/86, l'autorizzazione ad estendere la propria attività alle province limitrofe di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio;

Accertata l'idoneità dell'istituto istante a svolgere la propria attività istituzionale nel più vasto ambito territoriale richiesto;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Il Mediocredito del Trentino-Alto Adige - sezione autonoma credito agrario di miglioramento, ferma restando per il medesimo la competenza territoriale vigente alla data del presente decreto, è autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività alle province limitrofe di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, nei limiti di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A3831

DECRETO 20 settembre 1988.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1985 (decennali), 1° ottobre 1986 (decennali), 20 ottobre 1986 (settennali), 1° ottobre 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1988 e scadenza nel mese di ottobre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 318320/66-AU-92 del 21 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1985, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 625158/66-AU-120 del 25 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1986, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 12.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 625397/66-AU-121 del 10 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 20 ottobre 1986, convertibili, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo, attualmente circolanti, dopo l'effettuazione delle operazioni di conversione, per l'importo di L. 1.499.735.000.000;

n. 428857/66-AU-144 del 25 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 21 settembre 1985, del 25 settembre 1986 e 25 settembre 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto 10 ottobre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del decreto ministeriale del 25 settembre 1986 e l'art. 6 del

decreto ministeriale del 10 ottobre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1988 e scadenza nel mese di ottobre 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 318320 del 21 settembre 1985, n. 625158 del 25 settembre 1986 e n. 428857 del 25 settembre 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625397 del 10 ottobre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1989, è determinato nella misura:

del 10,60% per i CCT decennali 1° ottobre 1985, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 4;

dell'11,40% per i CCT decennali 1° ottobre 1986, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 3;

dell'11,15% per i CCT settennali 20 ottobre 1986, emessi per L. 1.499.735.000.000, cedola n. 3;

del 12,15% per i CCT settennali 1° ottobre 1987, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 2;

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.598.566.327.550, così ripartite:

L. 954.000.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1985;
L. 1.368.000.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1986;
L. 167.218.577.550 per i CCT settennali 20 ottobre 1986;
L. 109.347.750.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1987,
e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A3854

DECRETO 20 settembre 1988.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1984 (settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), 1° aprile 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1988 e scadenza nel mese di aprile 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 318883/66-AU-93 del 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 ottobre, 1985, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.100 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente alla data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1988 e scadenza nel mese di aprile 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387 del 20 settembre 1984, n. 318883 del 3 ottobre 1985 e n. 251419 del 26 marzo 1988, meglio specificati nelle premesse, il tasso

d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1989, è determinato nella misura:

del 5,45% per i CCT settennali 1° aprile 1984, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10;

del 5,30% per i CCT settennali 1° ottobre 1984, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,10% per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,85% per i CCT quinquennali 1° aprile 1988, emessi per lire 1.100 miliardi, cedola n. 2;

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, è di L. 890.347.250.000, così ripartite:

L. 272.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;

L. 447.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984;

L. 76.500.000.000 per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985;

L. 64.347.250.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1988,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A3855

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 agosto 1988.

Trasporto alla rinfusa di partite di prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, per la distribuzione frazionata agli utenti, con autobotti munite di misuratori volumetrici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 25-*bis* della legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271;

Ritenuta l'opportunità di rendere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 del citato decreto ministeriale 20 giugno 1970 anche al trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo effettuato con autobotti munite di contatore volumetrico;

Decreta:

Articolo unico

La procedura di cui all'art. 33 del decreto ministeriale 20 giugno 1970 si rende applicabile anche al trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, ognuna delle quali non superiore a dieci quintali, da consegnare agli utenti aventi titolo, qualora l'intera quantità trasportata, da accertarsi in partenza per pesatura diretta, superi il predetto limite di dieci quintali.

Nella fattispecie, nel certificato di provenienza collettivo, il quantitativo trasportato deve essere espresso in peso e nel corrispondente volume.

Analogamente, nella distinta da allegare al certificato, al fianco del nome dell'utente destinatario, la quantità di prodotto trasportata e da consegnare deve essere indicata in peso ed in volume, quest'ultimo con riferimento alle letture, iniziale e finale, del contatore totalizzatore del misuratore volumetrico applicato all'autobotte, relative alle singole operazioni.

Nel caso si tratti di più partite di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, avviate ad utenti diversi, ognuna delle quali superiore a dieci quintali oppure di partite superiori a dieci quintali trasportate promiscuamente a partite inferiori a detto limite, si applicano le procedure previste, rispettivamente, dagli articoli 35 e 36 del decreto ministeriale 20 giugno 1970.

La quantità di prodotto consegnata deve essere annotata, in peso ed in volume, sul buono di prelevamento e sul controbuono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3841

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 settembre 1988, n. 413.

Riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

Visto il decreto 9 giugno 1988, n. 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 16 giugno 1988 concernente la riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare, definito secondo il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità che, in data 16 marzo 1988, prevedendo l'uso di sostituenti del fosforo non controllati e l'aumento del consumo di

preparati per lavare liquidi, che hanno percentuali maggiori di tensioattivi, ha ritenuto l'immediato abbassamento del contenuto di fosforo in detti preparati per lavare all'1% tale da ingenerare preoccupazioni di peggioramento della situazione ambientale;

Visti gli ordini del giorno 9/2954/1 e 9/2954/3, approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1988, con i quali, invece, si impegna il Governo a ridurre all'1% il contenuto di fosforo nei preparati per lavare entro sessanta giorni;

Considerato che in seguito alle ricerche effettuate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 7/1986 l'Istituto superiore di sanità si riserva un più completo parere allorché avrà esaminato comparativamente i risultati di altre ricerche per le quali sono state stipulate dal Ministero della sanità convenzioni col Consiglio nazionale delle ricerche ed istituti universitari;

Visto il decreto 15 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986, concernente la determinazione dei sostituenti dei composti di fosforo impiegabili nei preparati per lavare;

Visto il decreto 20 aprile 1988, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1988, concernente la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto 9 giugno 1988, n. 202, relativo alla riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare, è abrogato.

Art. 2.

1. I decreti 15 febbraio 1986 e 20 aprile 1988, citati in premessa, sono abrogati a partire dal 1° gennaio 1989 per la parte concernente l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei preparati per lavare e nei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

Art. 3.

1. Di ogni altro eventuale sostituente del fosforo, oltre il citrato di sodio e le zeoliti artificiali di tipo *A*, che le case produttrici intendono impiegare, deve essere data notizia e descrizione all'Istituto superiore di sanità secondo norme stabilite dal Ministro della sanità con proprio decreto.

Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente si pronuncerà sull'impiego di eventuali sostituenti, su parere del Consiglio superiore di sanità sentito l'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i preparati per lavare di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, devono essere prodotti con una percentuale massima dei composti di fosforo, espresso come fosforo, non superiore all'1%.

2. I preparati per lavare di cui al precedente comma 1, prodotti o importati anteriormente alla data del 1° gennaio 1989 e conformi a quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, della legge 24 gennaio 1986, n. 7, possono essere immessi in commercio fino al 30 giugno 1989 ed al consumo fino ad esaurimento.

3. Con provvedimenti successivi sono stabiliti il metodo e le tolleranze per il controllo della rispondenza alle pescrizioni di cui sopra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 13 settembre 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La legge n. 7/1986 di conversione in legge, con modifiche, del D.L. n. 667/1985, reca: «Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione». Si trascrive l'art. 6, comma 2, della predetta legge n. 7/1986:

«2. Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria».

Con l'istituzione del Ministero dell'ambiente, avvenuta con la legge n. 349/1986, il Ministro per l'ecologia si intende sostituito con il Ministro dell'ambiente.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.M. 15 febbraio 1986, concernente la determinazione dei composti di fosforo impiegabili nei preparati per lavare, così come risulta modificato dal presente decreto e con decorrenza dal 1° gennaio 1989:

«Art. 1. — Ai fini indicati nell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, così come integrato dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione del decreto stesso, nella formulazione dei preparati per lavare possono essere impiegati, in sostituzione dei composti di fosforo, esclusivamente i seguenti prodotti: citrato di sodio, zeoliti artificiali di tipo *A*».

Gli articoli 2 e 3 del suddetto D.M. 15 febbraio 1986, per effetto del presente decreto, risultano abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1989.

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.M. 20 aprile 1988, n. 162, concernente la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio, così come risulta modificato dal presente decreto e con decorrenza dal 1° gennaio 1989:

«Art. 4. — 1. I coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo, fatte salve le tolleranze di produzione che non devono superare lo 0,5 in peso espresso come fosforo.

2. Nella formulazione dei coadiuvanti del lavaggio possono essere impiegati, in sostituzione dei composti di fosforo, esclusivamente i seguenti prodotti: citrato di sodio e zeoliti artificiali di tipo *A*».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 7/1986 è il seguente: «5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento».

88G0471

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 settembre 1988.

Aumento del titolo alcolometrico dei prodotti della vendemmia 1988-89.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone vitivinicole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Tenuto conto che gli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna nonché gli assessorati provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1988, condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 1988-89 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e delle province citate nelle premesse.

Per la regione Campania l'aumento del titolo alcolometrico potrà essere effettuato solo nelle province di Napoli, Benevento, Caserta e nell'area viticola ricadente nella Valle del Calore Salernitano.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro il limite massimo di due gradi come previsto dai regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 settembre 1988

Il Ministro: MANNINO

88A3858

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 settembre 1988.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale si è stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Visto l'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 786/1985, il termine è stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato;

Visto l'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato dal citato decreto-legge n. 16/1987, in particolare il comma 10, ai sensi del quale il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1987;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della emanazione dei provvedimenti di definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, di prorogare ulteriormente al 30 novembre 1988, il termine di sospensione di cui all'art 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visto il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine di cui al predetto decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine del 30 giugno 1986 di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2;

Visto il citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 15 novembre 1988 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 28 marzo 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 15 novembre 1988.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 28 marzo 1988 continuano ad applicarsi fino alla data del 15 novembre 1988.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente fra l'altro, disposizioni transitorio in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri;

autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, concerne misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986).

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 27 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il D.M. 28 marzo 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1988.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 28 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1988, è il seguente:

«Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1987 continuano ad applicarsi fino alla data del 30 settembre 1988».

88A3872

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 settembre 1988.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Corigliano Calabro. (Ordinanza n. 1551/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 14611 del 10 giugno 1988 con cui il sindaco del comune di Corigliano Calabro, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 141 del 22 gennaio 1988, chiede la concessione di un contributo straordinario di L. 200.000.000 per la perforazione di due pozzi artesiani a potenziamento delle dotazioni idropotabili dell'acquedotto comunale;

Vista la nota n. 2643/3.4. GAB del 23 luglio 1988 con cui il prefetto di Cosenza esprime parere pienamente favorevole per l'intervento;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idro-potabile del comune di Corigliano Calabro;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, un contributo straordinario di L. 100.000.000 a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo della protezione civile.

La somma indicata nel precedente articolo verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Corigliano Calabro ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3859

ORDINANZA 15 settembre 1988.

Trivellazione ed equipaggiamento per l'utilizzazione per uso potabile di settanta nuovi pozzi nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Potenza e Matera, per fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata. (Ordinanza n. 1555/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta congiunta delle regioni Puglia e Basilicata n. 28/1612/S.P. del 12 luglio 1988, afferente l'emergenza idrica nelle regioni stesse in seguito ai mancati apporti meteorici dell'anno in corso, e con la quale si chiede l'intervento del Ministro per la protezione civile per il superamento di tale emergenza;

Vista la delibera n. 7101 del 29 luglio 1988 con la quale la giunta regionale della regione Puglia, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile di assumere tutte le iniziative necessarie per la urgente realizzazione degli interventi riguardanti, tra gli altri, anche la trivellazione e l'equipaggiamento per l'utilizzo a uso potabile di settanta nuovi pozzi nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Potenza e Matera.

Considerato che, nella riunione svoltasi il 3 agosto 1988 presso il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla grave situazione di emergenza idrica della regione Puglia alla presenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di rappresentanti della regione Puglia e del Dipartimento della protezione civile, è stato esaminato il problema nei suoi aspetti tecnici, economici e procedurali e concordate le soluzioni da adottare;

Visto altresì che nella citata delibera n. 7101 del 29 luglio 1988 si specifica che le somme necessarie per detto intervento possono essere reperite nell'ambito delle quote da assegnare alla regione Puglia, ai sensi della legge n. 64/86, nell'ambito dell'azione organica 4.1 di cui alla delibera C.I.P.E. del 29 dicembre 1986;

Vista la legge n. 64 del 1° marzo 1986 riguardante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la deliberazione C.I.P.E. del 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la scheda tecnica allegata alla citata delibera n. 7101 del 29 luglio 1988, dove per le opere sopra citate viene richiesto l'importo di L. 30.000.000.000, e specificato che il progetto esecutivo è in corso di approvazione presso gli organi competenti e che l'appalto e la gestione delle opere devono essere affidate all'Ente autonomo acquedotto pugliese;

Vista la nota n. 6195 in data 5 agosto 1988 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno esprime parere favorevole acché nell'apposita ordinanza da emanarsi da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, la copertura finanziaria sia assicurata con i fondi destinati ai programmi regionali di sviluppo della regione Puglia;

Visti i telex 01/7535/GAB in data 22 agosto 1988 e 01/7538/GAB in data 23 agosto 1988 con i quali il presidente della regione Puglia, nel confermare l'urgenza e l'indifferibilità di tutte le proposte formulate dalla giunta regionale, con la citata delibera n. 7101, precisa che è necessario avviare come prima priorità le opere relative all'allacciamento dei pozzi esistenti alla rete Ente autonomo acquedotto pugliese nonché quelle relative alla perforazione dei nuovi pozzi;

Visto il telex 01/7553/GAB in data 26 agosto 1988 con il quale il presidente della regione Puglia conferma la determinazione della giunta regionale ad avviare come prima priorità le opere di allacciamento e perforazioni sopra indicate;

Considerato che tali opere possono, nel breve periodo, risolvere alcuni dei più impellenti fabbisogni idropotabili della regione Puglia;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica delle regioni Puglia e Basilicata nonché la necessità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere stesse mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Visti i telex del Ministero del tesoro n. 26297 del 3 settembre 1988 e n. 26874 del 13 settembre 1988 con i quali il Ministro del tesoro segnala la necessità che sia previsto che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provveda al versamento sul fondo per la protezione civile delle somme necessarie per l'esecuzione delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai fini del superamento dell'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata sono realizzate le opere relative alla perforazione, al collegamento alle reti idriche esistenti e all'equipaggiamento per uso potabile di venticinque nuovi pozzi nella provincia di Bari per una portata complessiva di circa 300 l/s, di un pozzo nella provincia di Brindisi per una portata di circa 30 l/s, di quattordici pozzi nella provincia di Lecce per una portata complessiva di circa 600 l/s, di quindici pozzi nella provincia di Potenza per una portata complessiva di circa 200 l/s, di quindici pozzi nella provincia di Matera per una portata complessiva di circa 300 l/s e per l'importo complessivo di L. 30.000.000.000, e di cui alla delibera della giunta regionale n. 7101 in data 29 luglio 1988.

Art. 2.

Le opere di cui all'art. 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 3.

L'Ente autonomo acquedotto pugliese cura l'esecuzione e la gestione delle opere di cui all'art. 1.

Art. 4.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 3 della presente ordinanza, una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Per l'affidamento dei lavori l'Ente autonomo acquedotto pugliese potrà operare, salvo ogni più celere procedura di legge. mediante trattativa privata che dovrà essere

preceduta da una gara esplorativa tra almento dieci ditte specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per adeguato importo e corrispondente categoria di lavori.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà esercitata dal competente assessorato della regione Puglia.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 9.

Gli oneri per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza saranno imputati alla quotà spettante alla regione Puglia per i programmi regionali di sviluppo di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, salvo reintegro a valere sulle disponibilità destinate al settore schemi idrici che verranno rese disponibili in sede di predisposizione del terzo piano di attuazione del programma triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede al versamento, al fondo per la protezione civile, della somma di L. 30.000.000.000 di cui all'art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3860

ORDINANZA 15 settembre 1988.

Utilizzazione ad uso potabile di settantanove pozzi esistenti gestiti da enti pubblici e privati mediante opere di collegamento alle reti di acquedotto e per il recupero di acqua di scarico dall'impianto di potabilizzazione del Sinni, per fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata. (Ordinanza n. 1556/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta congiunta delle regioni Puglia e Basilicata n. 28/1612/S.P. del 12 luglio 1988, afferente l'emergenza idrica nelle regioni stesse in seguito ai mancati apporti meteorici dell'anno in corso, e con la quale si chiede l'intervento del Ministro per la protezione civile per il superamento di tale emergenza;

Vista la delibera n. 7101 del 29 luglio 1988 con la quale la giunta regionale della regione Puglia richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile di assumere tutte le iniziative necessarie per la urgente realizzazione degli interventi riguardanti, tra gli altri, anche l'utilizzazione per uso potabile di settantanove pozzi esistenti, gestiti da enti pubblici, consorzi di bonifica e privati mediante opere di collegamento alle reti di acquedotto e per il recupero di acque di scarico dell'impianto di potabilizzazione del Sinni;

Considerato che, nella riunione svoltasi il 3 agosto 1988 presso il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla grave situazione di emergenza idrica della regione Puglia alla presenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di rappresentanti della regione Puglia e del Dipartimento della protezione civile, è stato esaminato il problema nei suoi aspetti tecnici, economici e procedurali e concordate le soluzioni da adottare;

Visto altresì che nella citata delibera n. 7101 del 29 luglio 1988 si specifica che le somme necessarie per detto intervento possono essere reperite nell'ambito delle quote da assegnare alla regione Puglia, ai sensi della legge n. 64/1986, nell'ambito della azione organica 4.1 di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986;

Vista la legge n. 64 del 1° marzo 1986 riguardante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la deliberazione CIPE del 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la scheda tecnica allegata alla citata delibera n. 7101 del 29 luglio 1988, dove per le opere sopra citate viene richiesto l'importo di L. 55.000.000.000, e specificato che il progetto esecutivo è in corso di approvazione presso gli organi competenti e che l'appalto e la gestione delle opere devono essere affidate all'Ente autonomo acquedotto pugliese;

Vista la nota n. 6195 in data 5 agosto 1988 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno esprime parere favorevole acché nell'apposita ordinanza da emanarsi da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, la copertura finanziaria sia assicurata con i fondi destinati ai programmi regionali di sviluppo della regione Puglia;

Visti i telex 01/7535/GAB in data 22 agosto 1988 e 01/7538/GAB in data 23 agosto 1988 con i quali il presidente della regione Puglia, nel confermare l'urgenza e l'indifferibilità di tutte le proposte formulate dalla giunta regionale, con la citata delibera n. 7101, precisa che è necessario avviare come prima priorità le opere relative all'allacciamento dei pozzi esistenti alla rete Ente autonomo acquedotto pugliese nonché quelle relative alla perforazione dei nuovi pozzi;

Visto il telex 01/7553/GAB in data 26 agosto 1988 con il quale il presidente della regione Puglia conferma la determinazione della giunta regionale ad avviare come prima priorità le opere di allacciamento e perforazioni sopra indicate;

Considerato che tali opere possono, nel breve periodo, risolvere i più impellenti fabbisogni dell'emergenza idrica della regione Puglia;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica delle regioni Puglia e Basilicata nonché la necessità di prevedere modalità per

una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere stesse mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Visti i telex del Ministero del tesoro n. 26297 del 3 settembre 1988 e n. 26874 del 13 settembre 1988 con i quali il Ministro del tesoro segnala la necessità che sia previsto che il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno provveda al versamento sul fondo per la protezione civile delle somme necessarie per l'esecuzione delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai fini del superamento dell'emergenza idrica nelle regioni Puglia a Basilicata sono realizzate le opere relative a cinque pozzi privati per una portata complessiva di 100 l/s circa; a diciotto pozzi dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Basilicata per una portata complessiva di circa 375 l/s; a trentacinque pozzi del consorzio di bonifica Appulo-Lucano per una portata complessiva di circa 500 l/s; a venti pozzi del consorzio di bonifica Ugento-Li Foggi per una portata complessiva di circa 350 l/s; ad un pozzo dell'Ente autonomo acquedotto pugliese Guardato-Lecce per una portata di circa 150 l/s e all'utilizzo delle acque di recupero dallo scarico dell'impianto di potabilizzazione del Sinni per circa 120 l/s, dell'importo di L. 55.000.000.000, e di cui alla delibera della giunta regionale n. 7101 in data 29 luglio 1988.

Art. 2.

Le opere di cui all'art. 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 3.

L'Ente autonomo acquedotto pugliese cura l'esecuzione e la gestione delle opere di cui all'art. 1.

Art. 4.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 3 della presente ordinanza, una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Per l'affidamento dei lavori l'Ente autonomo acquedotto pugliese potrà operare, salvo ogni più celere procedura di legge, mediante trattativa privata che dovrà essere preceduta da una gara esplorativa tra almento dieci ditte specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per adeguato importo e corrispondente categoria di lavori.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà esercitata dal competente assessorato della regione Puglia.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 9.

Gli oneri per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza saranno imputati alla quota spettante alla regione Puglia per i programmi regionali di sviluppo di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, salvo reintegro a valere sulle disponibilità destinate al settore schemi idrici, che verranno rese disponibili in sede di predisposizione del terzo piano di attuazione del programma triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede al versamento, al fondo per la protezione civile della somma di L. 55.000.000.000 di cui all'art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3861

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 183

Corso dei cambi del 20 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1392,750	1392,750	1392,85	1392,750	1392,750	1392,82	1392,900	1392,750	1392,750	1392,75
Marco germanico	745,350	745,350	745,50	745,350	745,350	745,36	745,380	745,350	745,350	745,35
Franco francese	219,180	219,180	219,35	219,180	219,180	219,18	219,190	219,180	219,180	219,18
Fiorino olandese	660,580	660,580	660,65	660,580	660,580	660,57	660,560	660,580	660,580	660,58
Franco belga	35,554	35,554	35,56	35,554	35,554	35,55	35,553	35,554	35,554	35,55
Lira sterlina	2341,300	2341,300	2343,50	2341,300	2341,300	2341,35	2341,400	2341,300	2341,300	2341,30
Lira irlandese	2001,400	2001,400	2003 —	2001,400	2001,400	2001,57	2001,750	2001,400	2001,400	—
Corona danese	194,290	194,290	194,50	194,290	194,290	194,28	194,280	194,290	194,290	194,29
Dracma	9,195	9,195	9,20	9,195	—	—	9,193	9,195	9,195	—
E.C.U.	1544,750	1544,750	1545,75	1544,750	1544,750	1544,76	1544,770	1544,750	1544,750	1544,75
Dollaro canadese	1140,800	1140,800	1143 —	1140,800	1140,800	1140,87	1140,950	1140,800	1140,800	1140,80
Yen giapponese	10,397	10,397	10,39	10,397	10,397	10,41	10,399	10,397	10,397	10,39
Franco svizzero	882,120	882,120	882,40	882,120	882,120	882,12	882,120	882,120	882,120	882,12
Scellino austriaco	105,953	105,953	105,97	105,953	105,953	105,95	105,960	105,953	105,953	105,95
Corona norvegese	201,890	201,890	202 —	201,890	201,890	201,96	202,040	201,890	201,890	201,89
Corona svedese	217,040	217,040	217,10	217,040	217,040	217,04	217,040	217,040	217,040	217,05
FIM	315,450	315,450	315,75	315,450	315,450	315,50	315,550	315,450	315,450	—
Escudo portoghese	9,040	9,040	9,05	9,040	9,040	9,04	9,041	9,040	9,040	9,04
Peseta spagnola	11,168	11,168	11,18	11,168	11,168	11,16	11,166	11,168	11,168	11,16
Dollaro australiano	1093 —	1093 —	1093 —	1093 —	1093 —	1093,75	1094,500	1093 —	1093 —	1093 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1392,825
Marco germanico	745,365
Franco francese	219,185
Fiorino olandese	660,570
Franco belga	35,553
Lira sterlina	2341,350
Lira irlandese	2001,575
Corona danese	194,285
Dracma	9,194
E.C.U.	1544,760
Dollaro canadese	1140,875
Yen giapponese	10,398
Franco svizzero	882,120
Scellino austriaco	105,956
Corona norvegese	201,965
Corona svedese	217,040
FIM	315,500
Escudo portoghese	9,040
Peseta spagnola	11,167
Dollaro australiano	1093,750

Media dei titoli del 20 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	98,200
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,525
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,250
» » » 22- 6-1987/91	84,050
» » » 18- 3-1987/94	71,700
» » » 21- 4-1987/94	71,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,850
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	87,850
» » » Ind. 1-10-1983/88	100,025
» » » » 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,375
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101,350
» » » » 18-11-1985/90	99,300
» » » » 1-12-1983/90	101,700
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,350
» » » » 17- 1-1986/91	99,275
» » » » 1- 2-1984/91	101,250
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,350
» » » » 18- 3-1986/91	99,250
» » » » 1- 4-1984/91	100,400
» » » » 1- 5-1984/91	100,350
» » » » 1- 6-1984/91	100,250
» » » » 1- 7-1984/91	99,900
» » » » 1- 8-1984/91	99,850
» » » » 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	99,975
» » » » 1-12-1984/91	99,675
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	98,800
» » » » 18- 4-1986/92	97,950
» » » » 19- 5-1986/92	96,400
» » » » 20- 7-1987/92	97,775
» » » » 19- 8-1987/92	97,950
» » » » 1-11-1987/92	97,950
» » » » 1-12-1987/92	97,875
» » » » 18- 6-1986/93	95,475
» » » » 17- 7-1986/93	95 —
» » » » 19- 8-1986/93	95,675
» » » » 18- 9-1986/93	95,700
» » » » 20-10-1986/93	96,225
» » » » 19-12-1986/93	95,900
» » » » 18-11-1987/93	96,150
» » » » 1- 1-1988/93	97,275
» » » » 1- 2-1988/93	97,300
» » » » 1- 3-1988/93	97,350
» » » » 1- 2-1985/95	97,800
» » » » 1- 3-1985/95	93,700
» » » » 1- 4-1985/95	93,400
» » » » 1- 5-1985/95	93,400
» » » » 1- 6-1985/95	93,300
» » » » 1- 7-1985/95	95,100
» » » » 1- 8-1985/95	94,300
» » » » 1- 9-1985/95	94,600
» » » » 1-10-1985/95	94,550
» » » » 1-11-1985/95	95 —
» » » » 1-12-1985/95	95,725
» » » » 1- 1-1986/96	96 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,450
» » » » 1- 2-1986/96	95,700
» » » » 1- 3-1986/96	94,650
» » » » 1- 4-1986/96	94,200
» » » » 1- 5-1986/96	93,800
» » » » 1- 6-1986/96	94 —
» » » » 1- 7-1986/96	94,175
» » » » 1- 8-1986/96	94,050
» » » » 1- 9-1986/96	94,325
» » » » 1-10-1986/96	94,200
» » » » 1-11-1986/96	94,625
» » » » 1-12-1986/96	95,625
» » » » 1- 1-1987/97	95,850
» » » » 1- 2-1987/97	95,500
» » » » 18- 2-1987/97	95,425
» » » » 1- 3-1987/97	95,400
» » » » 1- 4-1987/97	94 —
» » » » 1- 5-1987/97	93,850
» » » » 1- 6-1987/97	93,550
» » » » 1- 7-1987/97	93,800
» » » » 1- 8-1987/97	93,900
» » » » 1- 9-1987/97	94,650
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	99,875
» » » 12,50% 1-11-1988	100,075
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,750
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,850
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,300
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,200
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,450
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,750
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,825
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,300
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,150
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,950
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,100
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,200
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,950
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,025
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,975
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,175
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,325
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,900
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,225
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,075
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,900
» » » 9,25% 1-10-1990	96,125
» » » 11,50% 1-10-1990	99,350
» » » 9,25% 1-11-1990	96,175
» » » 9,25% 1-12-1990	96,400
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,325
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,675
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,625
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,175
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,850
» » » » 1983/90 11,50%	106,600
» » » » 1984/91 11,25%	107,800
» » » » 1987/91 8,75%	95,050
» » » » 1984/92 10,50%	107,500
» » » » 1985/93 9,60%	104,700
» » » » 1985/93 9,75%	104,700
» » » » 1985/93 9,00%	102,800
» » » » 1985/93 8,75%	101,800
» » » » 1986/94 8,75%	101,800
» » » » 1986/94 6,90%	94,200
» » » » 1987/94 7,75%	94,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M20098

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto

Con decreto ministeriale 3 settembre 1988 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni).

88A3834

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Mirandola

Con decreto ministeriale 3 settembre 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 14, 15, 16, 19 e 21 dello statuto della Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena).

88A3865

Modificazioni allo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Abruzzo e del Molise

Con decreto ministeriale 3 settembre 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 1 e 8 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Abruzzo e del Molise, con sede in L'Aquila.

88A3866

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino

Con decreto ministeriale 3 settembre 1988 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara.

88A3867

REGIONE LIGURIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale n. 3717 del 21 luglio 1988 la Fonti del Tigullio Bognanco S.p.a., in Nè (Genova), è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale S. Rita in contenitori di materiale PET (polietilenetereftalato).

Con deliberazione della giunta regionale n. 3718 del 21 luglio 1988 la S.p.a. Acqua minerale di Calizzano, con sede in Calizzano (Savona), è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere acqua minerale in contenitori di materiale PET (polietilenetereftalato).

88A3836

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100882260) L. 800